



Decreto Dirigenziale n. 21 del 22/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI PREESISTENTI MANUFATTI FG. 28 P.LLA 850 (EX 267B)" DA REALIZZARSI IN LOC. POGGIO NEL COMUNE DI CAMEROTA (SA) - PROPOSTO DAL SIG. LAMANNA CARMELO - CUP 3152

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"* ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 284270 in data 21.04.2009 il Sig. Lamanna Carmelo ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto *"ristrutturazione edilizia mediante demolizione dei preesistenti manufatti Fg. 28 p.la 850 (ex 267b)"* da realizzarsi in loc. Poggio nel Comune di Camerota (SA);
- b. Che l'istruttoria del progetto de quo è stata svolta dal Tavolo Tecnico II, ai sensi della D.G.R.C. n. 426/2008;
- c. Che con DD n. del 391 del 6.06.2011, il Settore Tutela dell'Ambiente - su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 22.12.2010 e confermato nella seduta del 14.04.2011 – ha espresso parere negativo di Valutazione d'Incidenza per le motivazioni di seguito riportate:

la realizzazione di fabbricati in area agricola, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, porta ad un progressivo ed irreversibile degrado del paesaggio ecologico ed agrario; nel particolare caso in esame, non è stata prodotta documentazione che attesti l'eventuale esercizio dell'attività di impresa agricola da parte del soggetto proponente, quindi la ricostruzione urbanistica di un fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in area agricola (area E del PRG del Comune di Camerota), avrebbe come unico effetto l'incremento del carico antropico ed

un'ingiustificata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale (ZPS) IT8050047, comportando, di conseguenza, un potenziale danno e disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela del sito, viste anche le principali vulnerabilità riportate nella scheda Natura 2000 relativa alla ZPS IT8050047 (elevata pressione antropica). Inoltre, il danno ambientale derivante dall'abbattimento di manufatti preesistenti, alcuni dei quali realizzati mediante muri a secco, e dall'occupazione di nuove superfici, secondo quanto previsto dalla ricostruzione urbanistica, potrebbe essere eventualmente giustificato esclusivamente nell'ottica della salvaguardia ambientale derivante dal ruolo multifunzionale svolto sul fondo da un'azienda agricola;

- d. che in esecuzione della sentenza emessa dal TAR Salerno sez. I n. 1118/12 su ricorso promosso da Carmelo Lamanna contro Regione Campania, con la quale annulla il parere negativo della Commissione VIA della seduta del 14.04.2011 di cui il Decreto Dirigenziale n. 391 del 6.06.2011, per violazione dell'art. 10 bis, non avendo l'amministrazione regionale provveduto a riscontrare specificamente alle controdeduzioni pervenute con nota prot. 204815 del 14.03.2011,
- e. che con nota prot. reg. n. 554271 del 18/07/2012, il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato al proponente che procederà a nuova istruttoria di Valutazione di Incidenza;
- f. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione VIA, che nella seduta del 19.12.2012, ha confermato il parere negativo espresso in data 14.04.2011, formalizzato con DD. n. 186 del 9.05.2013;
- g. che con sentenza del TAR n. 1567 del 15.07.2013, il tribunale ha ordinato alla Regione Campania di rinnovare gli atti impugnati mediante motivazione conforme ai requisiti di analiticità prescritti con sentenza n. 1118/2012 e ha nominato quale commissario ad acta il DG per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente;
- h. Che in data 29.10.2013, il Settore Tutela dell'Ambiente, dopo lunghe infruttuose ricerche, ha denunciato lo smarrimento del fascicolo progettuale;
- i. Che con nota prot. n. 755112 del 31.10.2013, l'Ufficio ha richiesto al Comune di Camerota, in qualità di proponente, copia della documentazione del progetto de quo, stante la dichiarazione di smarrimento della stessa;
- j. Che con nota prot. reg. n. 10035 del 8.01.2014, il Ministero dell'Ambiente ha richiesto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (ex Tutela dell'Ambiente) notizie in merito allo stato del progetto de quo e copie degli atti afferenti ad eventuali attività poste in essere;
- k. Che con nota prot. n. 11672 del 09/01/2014, la UOD 07 della Regione Campania ha comunicato al Ministero dell'Ambiente la denuncia di smarrimento del fascicolo amministrativo e la richiesta fatta al proponente finalizzata all'invio della documentazione per il rinnovo della procedura di Valutazione di Incidenza;
- l. che con nota prot. n. 215421 del 26/03/2014, la UOD 07 della Regione Campania ha diffidato il Comune di Camerota a trasmettere tutta la documentazione necessaria per il rinnovo della procedura di Valutazione di Incidenza;
- m. che con nota acquisita al prot. reg. n. 236442 del 03/04/2014, l'avv. Tozzi, procuratore del signor La Manna Carmelo, ha comunicato l'illegittima della diffida in quanto considera il Commissario ad acta già insediato e ribadisce che il sig. Lamanna ha già trasmesso al Ministero la documentazione il 18/03/2014;

- n. che in data 16.04.2014 si è tenuta presso la sede istituzionale del Ministero dell'Ambiente una riunione fra rappresentanti della Regione Campania, l'avv. Tozzi, in rappresentanza del Sig. Lamanna e il Commissario ad acta, in cui è stata consegnata dal rappresentante del proponente la documentazione richiesta ai rappresentanti della Regione Campania;
- o. che nella medesima riunione, il Ministero dell'Ambiente ha invitato la U.O.D. 07 a dare seguito alla sentenza n. 1567/2013 entro 40 giorni a partire dalla data 16.04.2014;
- p. che l'istruttoria del riesame del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Carotenuto – D'Aniello appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. Che a seguito dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore e in base alle osservazioni presentate dal proponente, si riportano le seguenti considerazioni:

Sintesi delle controdeduzioni del proponente

- Il proponente osserva che il progetto afferisce alla ristrutturazione (accorpamento) di fabbricati preesistenti destinati a civile abitazione e non alla costruzione ex novo di fabbricati agricoli per i quali è necessario produrre documentazione attestante l'attività agricola esercitata. A tal proposito esibisce concessione in sanatoria n. 34 del 26 luglio 2005.

Osservazioni del gruppo Istruttore

La concessione in sanatoria sopra citata (n. 34 del 26 luglio 2005) è stata rilasciata per un fabbricato (e non per i tre oggetti della richiesta di accorpamento) per civile abitazione su un unico livello a piano terra avente superficie abusiva di 71,18 mq. Il rilascio di tale concessione in sanatoria, da quanto riportato nello stesso atto, non risulta essere stato assoggettato a Valutazione di Incidenza. Su tale aspetto bisogna considerare che la richiesta di sanatoria è stata acquisita al prot. comunale in data 01/03/1995.

In ogni caso quanto rappresentato dal proponente porta a concludere che l'applicazione e il rispetto dei requisiti di ruralità necessari per la realizzazione di fabbricati rurali non è attinente al caso di specie ed inoltre non si tratta di nuova realizzazione ma bensì di una ristrutturazione con accorpamento delle volumetrie.

- Il proponente rappresenta che non può esservi il paventato incremento di carico antropico in quanto la destinazione d'uso era e resta per civile abitazione.

Osservazioni del gruppo Istruttore

Si prende atto di quanto rappresentato.

- Riguardo la paventata sottrazione di superficie all'interno della ZPS il proponente evidenzia che il progetto determina un aumento di superficie occupata di ZPS pari allo 0,0000042% della superficie totale praticamente pari allo zero.

Osservazioni del gruppo Istruttore

Si prende atto di quanto rappresentato. In ogni caso è evidente che la relazione di incidenza e le controdeduzioni prodotte non prendono in considerazione gli effetti cumulativi determinati dalla realizzazione di numerosi manufatti in area agricola nella medesima area. D'altro canto, bisogna anche tener presente che la stima dei citati effetti risulta difficile in considerazione delle limitate incidenza dei singoli interventi e della loro realizzazione in periodi di tempo differenti. Tali considerazioni appaiono più pertinenti ad un livello di pianificazione urbanistica piuttosto che di singolo intervento.

- Riguardo il paventato disturbo determinato sugli habitat e specie presenti nel Sito il proponente afferma che tale giudizio è infondato e generico e non riferito specificatamente all'area di intervento ma derivante dalla sola semplice lettura del formulario standard Natura 2000. Il proponente evidenzia, infatti, che mentre la relazione di incidenza ha accertato analiticamente e singolarmente la piena compatibilità del progetto con quanto tutelato nella ZPS, al contrario la Regione Campania non ha analizzato le singole componenti né valutato le loro interazioni. In particolare il proponente ha rilevato che nell'area di progetto non è presente nessuno degli

habitat tutelati nella ZPS ed inoltre nella relazione di incidenza è stata effettuata un'analisi puntuale e completa rispetto a tutte le componenti biotiche e abiotiche di cui riporta uno schema riepilogativo.

- taglio di vegetazione (alberi ed arbusti): non previsto in progetto
- taglio di flora: non previsto in progetto
- disturbo alla fauna (soprattutto uccelli migratori e non): la tipologia di opere non determina disturbo alle traiettorie degli uccelli
- suolo: in progetto non sono previsti rilevanti movimenti di terra in quanto l'area di sedime prescelta è pressoché già terrazzata
- sottosuolo: la limitata superficie del fabbricato non determina squilibri idrogeologici (carichi eccessivi, dissesti, frane, etc.) e idrologici (eccessive impermeabilizzazione che possano alterare le falde, etc) tali da alterare il sottosuolo;
- ambiente idrico: non si prevede nessun emungimento da eventuale falde acquifere e quindi non c'è nessuna alterazione
- atmosfera: la tipologia di opera ed attività esercitata non determina nessuna emissione inquinante in atmosfera
- paesaggio: non viene minimamente alterato come anche certificato dall'unico ente competente (soprintendenza BAP) nel proprio parere favorevole espresso
- ecosistema: quello presente nell'area è l'uliveto che viene sicuramente ad essere migliorato dal progetto che è finalizzato proprio a consentire l'ottimizzazione della produzione agricola e olivicola
- rumori e vibrazioni: la tipologia di opere e l'attività esercitata (agricola) non determina particolari incrementi di rumori e vibrazioni

Osservazioni del gruppo Istruttore

Rispetto a quanto evidenziato dal proponente occorre rappresentare quanto segue:

- quanto affermato in merito alla supposta assenza di taglio di flora non è coerente con quanto rappresentato nel progetto in quanto la costruzione ex novo del fabbricato richiede l'asportazione del primo strato di orizzonte pedologico che sebbene, come affermato dal proponente, non risulta interessato da alberi e da arbusti, è comunque interessato da specie vegetali erbacee, come evidente dalle fotografie presentate dal proponente;
- quanto affermato in merito all'ambiente idrico non tiene conto della circostanza, rappresentata nel progetto, che le acque nere verranno convogliate in una vasca Imhoff da installare nel lotto di sedime, che potrebbe, se non gestita correttamente, generare inquinamenti del suolo e dell'ambiente idrico; inoltre nulla viene detto sull'attuale gestione delle acque nere considerato che i fabbricati esistenti sono destinati a civile abitazione.
- quanto affermato in merito all'ecosistema non tiene conto della circostanza che l'*Elaphe quatuorlineata* (Cervone), la cui presenza nell'area di intervento è stata segnalata dallo stesso proponente, predilige muretti a secco, ruderi e ramaglie come habitat;
- quanto affermato in merito all'obiettivo del progetto, che il proponente riferisce finalizzato a consentire l'ottimizzazione della produzione agricola e olivicola, risulta in contrasto con la destinazione a civile abitazione del fabbricato e con quanto fortemente sostenuto dal proponente, ovvero che al caso di specie non possono essere applicati i criteri per i fabbricati rurali; l'ottimizzazione a cui fa riferimento il proponente quindi può essere riferita ad attività agricole di tipo amatoriale finalizzate all'autoconsumo alle quali egli intende eventualmente dedicarsi, in quanto le caratteristiche del fondo fanno escludere la possibilità di svolgere attività agricole finalizzate alla produzione di un reddito;

In ogni caso, si ritiene che la costruzione del fabbricato, per dimensioni, caratteristiche e modalità realizzative nonché per l'adozione di adeguati accorgimenti da adottare soprattutto in fase di cantiere, non possa costituire una fonte di disturbo tale da determinare impatti negativi significativi sulle specie e gli habitat e in generale sui valori naturalistici tutelati nella ZPS.

- Relativamente al paventato danno ambientale derivante dall'abbattimento dei manufatti preesistenti e dall'occupazione di nuove superfici, il proponente afferma che, per tutto quanto sopra detto, lo si deve assolutamente escludere.

Osservazioni del gruppo Istruttore

Nonostante si ritenga sproporzionato utilizzare la dizione di *danno ambientale* nel caso dell'intervento de quo, si ritiene necessario evidenziare che effettivamente la demolizione dei tre corpi di fabbrica e la ricostruzione di un nuovo unico corpo potrebbe costituire una fonte di significativo disturbo per gli esemplari di fauna selvatica presenti ed eventualmente dimoranti nell'area di intervento, connesso principalmente alle attività di cantiere e alla alterazione di habitat rappresentati dai muretti a secco e ruderi. Si ricorda a tal proposito che il D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" tra gli obblighi e i divieti per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei sancisce il "divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario".

Conclusioni istruttorie

La realizzazione del progetto fonda il suo presupposto sulla circostanza che i tre corpi di fabbrica esistenti sono stati legittimati da una concessione in sanatoria del Comune di Camerota (la n. 34 del 26 luglio 2005) rilasciata per un fabbricato (e non per i tre oggetti della richiesta di accorpamento) per civile abitazione su un unico livello a piano terra avente superficie abusiva di 71,18 mq.

Tuttavia dall'accorpamento della superficie edificata proposto con il progetto, in considerazione dei valori tutelati nella ZPS e delle caratteristiche del fondo interessato dall'intervento, potrebbe derivare un detrimento della qualità ambientale dell'area dal punto di vista naturalistico che può essere evitato attraverso un idoneo quadro prescrittivo atto a salvaguardare e garantire la permanenza di quei caratteri seminaturali attualmente rinvenibili e che hanno favorito l'insediamento di specie tutelate dalle direttive comunitarie quali le rinvenute *Elaphe quatuorlineata* (cervone) e *Scolopax rusticola* (beccaccia).

A salvaguardia delle emergenze naturalistiche dell'area, il proponente ha proposto una serie di misure di mitigazione che di seguito si riportano:

- la fase di demolizione dei manufatti esistenti deve essere effettuata senza l'utilizzo di grossi mezzi meccanici
- i getti di calcestruzzo non devono essere effettuati tramite autobetoniere ma utilizzando conglomerati cementizi confezionati in loco
- l'illuminazione notturna deve essere diretta esclusivamente verso i manufatti e i corpi illuminanti dovranno avere caratteristiche adeguate a garantire la minore perturbazione possibile (colore giallo, di tipo crepuscolare, fasci di luce a ridotta ampiezza del cono)
- non dovranno essere installate recinzioni e/o pali che possano ostacolare i voli
- si dovrà porre attenzione alle attività di pulizia e rimozione dei manufatti esistenti in quanto potrebbero essere sede dell'*Elaphe quatuorlineata*. Si porrà pertanto attenzione alla rimozione di ramaglie, pietrame e rovi e si dovrà eventualmente riformarli altrove.
- Obbligo di tenuta da parte del proprietario di un registro nel quale riportare analiticamente gli svuotamenti della vasca Ihmoff effettuati da ditta specializzata.
- Le lavorazioni dovranno avere inizio a settembre e terminare alla fine di gennaio

Tali misure di mitigazione, anche se orientate alla salvaguardia delle caratteristiche distintive del fondo, appaiono non del tutto sufficienti e in qualche caso non perfettamente adeguate a garantire il mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate nella ZPS - rinvenute nell'area di intervento - e in generale al mantenimento della buona qualità ambientale e delle funzioni ecologiche attualmente caratterizzanti il territorio oggetto di intervento. Si rende pertanto necessario rivedere e calibrare tale quadro prescrittivo in maniera più coerente all'obiettivo di conservazione del Sito Natura 2000 interessato.

Si ritiene, inoltre, necessario che il rispetto del quadro prescrittivo sia oggetto di puntuali controlli da parte dell'organo a tanto deputato ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. ovvero il Corpo Forestale dello Stato.

- b. Che sulla base dell'esame dell'istruttoria e delle osservazioni richiamate nel precedente punto, nella seduta del 14.05.2014, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti prescrizioni:
- considerazione del divieto imposto dal DM 17/10/2007 inerente l'eliminazione dei muretti a secco prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà richiedere un sopralluogo al Corpo Forestale dello Stato finalizzato ad accertare lo stato e la consistenza dei muretti a secco nonché degli esemplari di Olea e Ceratonia presenti nel fondo. Tale sopralluogo dovrà essere oggetto di apposito verbale e dovrà essere ripetuto al termine dei lavori al fine di verificare la conservazione dei suddetti elementi.
 - l'area su cui insistono i manufatti esistenti, prima della demolizione, dovrà essere oggetto di una ispezione a cura di un naturalista o un biologo volta ad individuare la eventuale presenza di esemplari, tane o nidi di Elaphe quatuorlineata e Scolopax rusticola. Tale ispezione dovrà essere oggetto di una relazione finale che il proponente avrà cura di trasmettere al Corpo Forestale dello Stato. Nel caso esemplari delle specie suddette vengano rinvenuti occorrerà predisporre tutte le misure necessarie a garantire la salvaguardia degli stessi e, se possibile, il ripristino delle condizioni ecologiche necessarie alla sopravvivenza delle due specie, in punti diversi del fondo. Va, in ogni caso, rispettato il periodo di lavorazioni previsto nella relazione di incidenza (inizio a settembre - fine gennaio)
 - La demolizione dovrà essere effettuata senza l'utilizzo di mezzi pesanti; le aree interessate dai manufatti demoliti dovranno essere riportate ad uno stato naturale coerente con le caratteristiche del fondo e con le fitocenosi allo stato rinvenibili, anche prevedendo eventuali piantumazione di arbusti autoctoni e/o esemplari di Olea o Ceratonia.
 - La costruzione del nuovo manufatto e delle sue pertinenze non dovrà determinare l'eliminazione di esemplari di Olea o Ceratonia e dei muretti a secco;
 - al fine di evitare disturbo alla fauna, per gli impianti di illuminazione esterna si prescrive di usare illuminazione non invasiva, con punti luce schermati verso l'alto.
 - non utilizzare calcestruzzi e malte cementizie nella sistemazione dell'area esterna di pertinenza del fabbricato, al fine di limitare l'impermeabilizzazione delle aree, e nella sistemazione degli esistenti muri a secco;
 - le strade di accesso all'area dovranno essere realizzate esclusivamente in terra battuta o in generale con pavimentazioni drenanti
 - la prevista vasca Ihmoff dovrà essere collegata ad una vasca a tenuta stagna. Entrambe dovranno essere sottoposte periodicamente a svuotamenti ed ispezioni volti a verificare la assoluta tenuta stagna. Gli svuotamenti dovranno essere registrati e i relativi MUD dovranno essere conservati congiuntamente alle fatturazioni delle forniture idriche ai fini di eventuali controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato per verificare la rispondenza tra consumo idrico e volume dei reflui smaltiti.
 - Qualunque modifica al progetto così come presentato con istanza acquisita al prot. n. 284270 del 01/04/09 tale da determinare incidenze significative su habitat e specie tutelate nella ZPS "IT8050047 Costa tra marina di Camerota e Policastro Bussentino" dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Incidenza.

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.

Regolamento Regionale n. 1/2010;

D.G.R. n. 324/2010;

D.G.R.C. n. 683/2010;

D.G.R. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;

D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;

D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Carotenuto – D'Aniello .

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 14.05.2014, relativamente al progetto "ristrutturazione edilizia mediante demolizione dei preesistenti manufatti Fg. 28 p.lla 850 (ex 267b)" da realizzarsi in loc. Poggio nel Comune di Camerota (SA), proposto dal Sig. Lamanna Carmelo, con le seguenti prescrizioni:
 - considerazione del divieto imposto dal DM 17/10/2007 inerente l'eliminazione dei muretti a secco prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà richiedere un sopralluogo al Corpo Forestale dello Stato finalizzato ad accertare lo stato e la consistenza dei muretti a secco nonché degli esemplari di Olea e Ceratonia presenti nel fondo. Tale sopralluogo dovrà essere oggetto di apposito verbale e dovrà essere ripetuto al termine dei lavori al fine di verificare la conservazione dei suddetti elementi.
 - l'area su cui insistono i manufatti esistenti, prima della demolizione, dovrà essere oggetto di una ispezione a cura di un naturalista o un biologo volta ad individuare la eventuale presenza di esemplari, tane o nidi di Elaphe quatuorlineata e Scolopax rusticola. Tale ispezione dovrà essere oggetto di una relazione finale che il proponente avrà cura di trasmettere al Corpo Forestale dello Stato. Nel caso esemplari delle specie suddette vengano rinvenuti occorrerà predisporre tutte le misure necessarie a garantire la salvaguardia degli stessi e, se possibile, il ripristino delle condizioni ecologiche necessarie alla sopravvivenza delle due specie, in punti diversi del fondo. Va, in ogni caso, rispettato il periodo di lavorazioni previsto nella relazione di incidenza (inizio a settembre - fine gennaio)
 - La demolizione dovrà essere effettuata senza l'utilizzo di mezzi pesanti; le aree interessate dai manufatti demoliti dovranno essere riportate ad uno stato naturale coerente con le caratteristiche del fondo e con le fitocenosi allo stato rinvenibili, anche prevedendo eventuali piantumazione di arbusti autoctoni e/o esemplari di Olea o Ceratonia.
 - La costruzione del nuovo manufatto e delle sue pertinenze non dovrà determinare l'eliminazione di esemplari di Olea o Ceratonia e dei muretti a secco;
 - al fine di evitare disturbo alla fauna, per gli impianti di illuminazione esterna si prescrive di usare illuminazione non invasiva, con punti luce schermati verso l'alto.
 - non utilizzare calcestruzzi e malte cementizie nella sistemazione dell'area esterna di pertinenza del fabbricato, al fine di limitare l'impermeabilizzazione delle aree, e nella sistemazione degli esistenti muri a secco;
 - le strade di accesso all'area dovranno essere realizzate esclusivamente in terra battuta o in generale con pavimentazioni drenanti
 - la prevista vasca Ihmoff dovrà essere collegata ad una vasca a tenuta stagna. Entrambe dovranno essere sottoposte periodicamente a svuotamenti ed ispezioni volti a verificare la assoluta tenuta stagna. Gli svuotamenti dovranno essere registrati e i relativi MUD dovranno essere conservati congiuntamente alle fatturazioni delle forniture idriche ai fini di eventuali controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato per verificare la rispondenza tra consumo idrico e volume dei reflui smaltiti.
 - Qualunque modifica al progetto così come presentato con istanza acquisita al prot. n. 284270 del 01/04/09 tale da determinare incidenze significative su habitat e specie tutelate nella ZPS "IT8050047 Costa tra marina di Camerota e Policastro Bussentino" dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Incidenza.
- 2) CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo

esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

- 3) DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
- 4) DI trasmettere il presente atto al:
 - Sig. Lamanna Carmelo c/o avv. Giuseppe Tozzi via G. Paesano n. 3 Salerno;
 - Corpo Forestale dello Stato loc. Monticello S. Giovanni a Piro (SA);
 - Comune di Camerota;
- 5) DI disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio